

Art.13

Riunione territoriale di coordinamento

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale o il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni.